

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1861 DEL 03/11/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA ROSSELLA FAICCHIA - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1946/23

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota di prot. n. 84788 del 10 ottobre 2023 la sig.ra Rosella FAICCHIA, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Infermiere (Area dei professionisti della salute e dei funzionari), attualmente in assegnazione temporanea all'ASL Napoli 3 Sud dal 1° marzo 2023, ha richiesto il nulla osta per il trasferimento in mobilità presso l'Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, essendo risultata vincitrice di avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per la copertura di n. 40 posti di infermiere;
- l'Azienda Ulss7 Pedemontana si è espressa favorevolmente al trasferimento per mobilità della dipendente in oggetto;
- questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti alla dipendente all'atto del trasferimento, che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Visti e richiamati:

- l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, aggiornato dall'art. 4 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 11/8/2014 n. 114 il quale prevede che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante il passaggio diretto di dipendenti di cui all'art.2, comma 2, appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio presso alte amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”;
- l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. “Spending Review”);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. “di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)”.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di concedere il prescritto nulla osta al trasferimento richiesto con nota prot. 84788 dalla sig.ra Rossella FAICCHIA con la decorrenza che sarà fissata successivamente in accordo tra le due Aziende.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di concedere alla sig.ra Rossella FAICCHIA il nulla osta richiesto per il trasferimento all'Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, a seguito di procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come in premessa specificato, con la decorrenza che sarà fissata successivamente in accordo tra le due Aziende;

2. di precisare che questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti al dipendente all'atto del trasferimento, che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012);
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.